

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

AVVISO PUBBLICO

Scadenza 30 Ottobre 2015

Designazione di componenti nel Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago maggiore in rappresentanza delle Associazioni nazionali agricole più rappresentative.

Si comunica che la Comunità delle Aree protette dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*), e in attuazione di quanto deliberato **in riunione del 13 ottobre 2015** deve procedere alla designazione di componenti nel Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (d'ora in avanti "Ente") in rappresentanza delle Associazioni Agricole nazionali più rappresentative.

Si evidenzia come ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. il Consiglio dell'Ente sia composto dal Presidente dell'Ente di gestione e da 8 componenti con rappresentanza garantita delle Associazioni ambientaliste e agricole.

Il Presidente della Comunità delle Aree protette indice pertanto, ai fini della presentazione delle candidature ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39 e s.m.i. (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*), pubblico avviso allo scopo di acquisire disponibilità alla designazione di componenti nel Consiglio Direttivo dell'Ente in rappresentanza delle Associazioni Agricole nazionali più rappresentative.

Si specifica che le singole candidature dovranno essere presentate dalle suddette Associazioni Agricole per tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

Come disposto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 19/2009, come modificato da ultimo dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 19, i componenti del Consiglio dell'Ente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunità delle Aree protette.

Al Consiglio competono in particolare le funzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.

Al componente del Consiglio eletto Vice Presidente spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al Presidente (L'indennità di carica annuale lorda del Presidente, per effetto di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6-2600 del 19 settembre 2011, è pari a euro 11.880,00).

Agli altri componenti del Consiglio è corrisposta un'indennità annuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell'indennità spettante al Vice Presidente. Ai componenti del Consiglio spettano altresì le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio stesso (art. 17, comma 4, l.r. n. 19/2009).

Il Consiglio Direttivo dell'Ente ha come scadenza il termine della legislatura regionale (art. 15, comma 7, l.r. n. 19/2009).

Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) **non possono candidarsi** all'incarico di componente del Consiglio dell'Ente coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

L'incarico non può altresì essere conferito a coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 3, 4 e 7 del Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), nonché dall'articolo 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*).

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge regionale 19/2009 nonché dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 39/1995 e s.m.i. **la carica di componente del Consiglio dell'Ente è incompatibile** con le seguenti cariche o funzioni:

- a) parlamentare europeo;
- b) parlamentare;
- c) presidente del Consiglio dei ministri;
- d) ministro;
- e) vice ministro;
- f) sottosegretario di Stato;
- g) commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della l. 400/1988;
- h) presidente di regione;
- i) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
- j) consigliere o assessore regionale;
- k) consigliere provinciale o metropolitano;
- l) dipendente dell'ente di gestione dell'area protetta;
- m) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione;
- n) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10;
- o) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati da rapporti di collaborazione continuativa;
- p) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti dell'ente di gestione;
- q) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

L'incarico di componente del Consiglio dell'Ente è **altresì incompatibile** con gli incarichi e le cariche previste dagli articoli 9, 11 e 12 del Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39.

Si ricorda ancora che, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo 165/2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. La scelta dei soggetti da designare, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Comunità delle Aree protette dell'Ente.

La candidatura deve essere presentata per tramite delle Associazioni nazionali agricole più rappresentative (allegato A).

La candidatura, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (allegato B), deve essere debitamente sottoscritta e inviata unitamente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alle cause di incandidabilità, inconferibilità e di incompatibilità di cui agli allegati C e D e a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Le proposte di candidatura, rivolte al Presidente della Comunità delle Aree protette dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, devono essere inviate a mezzo posta

raccomandata al seguente indirizzo: Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Villa Picchetta, 21030 Cameri (NO), ovvero mediante posta certificata al seguente indirizzo **parcoticinolagomaggioreec-mail.it**, entro e non oltre il **30/10/2015**.

La busta o l'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: "Candidatura per la designazione a componente del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore". Le candidature, oltre ai dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico e indirizzo e-mail), devono contenere o essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato da cui risultino, a pena d'irricevibilità ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 39/1995:

- i requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- il titolo di studio posseduto;
- l'elencazione delle attività lavorative svolte e delle esperienze maturate;
- le cariche (elettive e non) ricoperte;
- le eventuali condanne penali o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale.

La candidatura deve altresì contenere la preventiva accettazione della nomina ed essere corredata dalla dichiarazione della non sussistenza di alcuna delle condizioni comportanti incandidabilità o inconfiribilità all'incarico nonché dalla dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o dall'impegno a rimuoverle entro e non oltre il giorno fissato per l'insediamento del Consiglio dell'Ente (allegati C e D).

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).

Si sottolinea che ai sensi dell'articolo 76 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

In nessun caso saranno prese in considerazione le candidature:

- spedite a mezzo posta raccomandata o trasmesse via PEC oltre la data su indicata o in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso (farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante ovvero la data di trasmissione della PEC);
- inviate via fax o con altro mezzo di trasmissione diverso da quelli previsti dal presente avviso;
- prive delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli allegati C e D;
- prive della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- prive della sottoscrizione della domanda o della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ad essa allegate;
- prive della sottoscrizione del curriculum professionale se allegato.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il Responsabile del procedimento viene identificato nel Direttore dell'attuale Ente dott. Benedetto Franchina.

Ogni altra informazione potrà essere richiesta all'Ufficio amministrativo dell'Ente, al seguente numero telefonico 0321.517706.

Si evidenzia infine che ai sensi della legge regionale 27/12/2012, n. 17 (*Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione*), i soggetti nominati sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente e della

Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. n. 17/2012).

I moduli necessari per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

www.parcoticinolagomaggiore.it

www.lamedelsesia.vc.it

www.riservepedemontaneterredacqua.it

Il Presidente della Comunità delle Aree
Protette del Ticino e del lago Maggiore
F.to (Giancarlo Medina)

Allegato A

Modello da utilizzare dalle Agricole per la presentazione della candidatura alla designazione di componente del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Al Presidente della Comunità delle Aree protette
dell'Ente di gestione delle Aree Protette del
Ticino e del lago Maggiore

Villa Picchetta, 21030 Cameri (NO)
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov.) il
residente a (Prov.) in Via
domiciliato/a in Via
tel. fax
indirizzo e-mail
Legale rappresentante dell'Associazione Agricola Nazionale

**presenta la candidatura del/la sig./ra
di cui agli Allegati B-C-D per la designazione a componente del Consiglio dell'Ente di gestione
delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (*Non sono ammesse candidature cumulative*)**

Richiede che le comunicazioni relative alla presente candidatura siano inviate al seguente indirizzo:
Nome/Cognome
Via Comune.....
C.A.P. Provincia Telefono
ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione:
.....

Allega alla presente:

- gli Allegati B-C-D;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data.....

Firma*
.....

(*) La presente istanza è sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 2003 n. 196:

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento del procedimento di nomina.

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge.

Modello da utilizzare per la presentazione della candidatura per la designazione a componente del Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore

Villa Picchetta, 21030 Cameri (NO)
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

propone la propria candidatura in rappresentanza dell'Associazione Agricola per la designazione a componente del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

2. di avere i seguenti requisiti personali in riferimento all'incarico da ricoprire:

[illegible]

3. a) di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative *(descrivere brevemente gli elementi identificativi e i tratti ritenuti maggiormente significativi indicando nel contempo la data di inizio dell'attività)*:

Incarico

Inizio dell'attività

Descrizione

Oppure

b) **di essere pensionato dal** e di accettare preventivamente di svolgere l'incarico in forma gratuita ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 124/2015

4. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative *(indicare brevemente gli elementi identificativi ed i tratti maggiormente significativi con l'indicazione del periodo di inizio e cessazione dell'attività)*:

Incarico

Periodo

Descrizione

5. di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e non elettive):

Incarico:

Periodo:

6. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche (elettive e non elettive):

Incarico:

Periodo:

7. di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive *(in caso affermativo viceversa specificare quali)*:

8. di non avere carichi pendenti *(in caso affermativo specificare quali)*:

-
9. di accettare preventivamente la designazione/nomina qualora conferita;
10. di aver preso atto degli obblighi di cui alla l.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione.

Richiede che le comunicazioni relative alla presente candidatura siano inviate al seguente indirizzo:

Nome/Cognome

Via Comune.....

C.A.P. Provincia Telefono

ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale:

.....

Allega all'istanza:

- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alle cause di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità con l'incarico di componente del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data.....

Firma*

.....

(*) La presente istanza è sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 2003 n. 196:

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento del procedimento di nomina.

Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione complessiva da parte del Presidente della Comunità delle Aree protette per la designazione e al Presidente della Giunta regionale per la successiva nomina alla carica di componente del Consiglio dell'Ente e la loro mancata indicazione può precludere la valutazione stessa e conseguentemente la scelta da parte degli stessi.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Allegata alla designazione per la nomina a componente del Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov.) il
residente a (Prov.) in Via
in relazione alla designazione a componente del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni comportanti incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4 e 7 del Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), nonché dall'articolo 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*).

Il/La dichiarante prende atto che, in caso di designazione e successivo conferimento dell'incarico, tale dichiarazione sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 39/2013 sul sito istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese e della Regione Piemonte.

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

N. B. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata e poi trasmessa insieme alla fotocopia di un documento di identità secondo le modalità previste per l'invio della candidatura.

Disposizioni normative richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*)

Articolo 3

Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Articolo 4

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Articolo 7

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*)

Articolo 13 bis

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Allegata alla designazione per la nomina a componente del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Il/La sottoscritto/a
nato/a (Prov.) il
residente a (Prov.) in Via
in relazione alla candidatura per la designazione a componente del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del lago Maggiore,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

☐ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11 e 12 del Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);

☐ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) nonché dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*);

ovvero

☐ dichiara di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità, che si impegna a rimuovere, se nominato, entro e non oltre il giorno fissato per l'insediamento del Consiglio dell'Ente:

.....
.....

Il/La dichiarante prende atto che, in caso di designazione e successivo conferimento dell'incarico, tale dichiarazione sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 39/2013 sul sito istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese e della Regione Piemonte.

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

N. B. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata e poi trasmessa insieme alla fotocopia di un documento di identità secondo le modalità previste per l'invio della candidatura.

Disposizioni normative richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*)

Articolo 9

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Articolo 11

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Articolo 12

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa

amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)

Articolo 16, comma 1

1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:

- a) parlamentare;
- b) presidente di regione;
- c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
- d) consigliere o assessore regionale;
- e) consigliere provinciale o metropolitano;
- f) dipendente dell'ente;
- g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*)

Articolo 13, comma 1

Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

- 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
- 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
- 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
- 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
- 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.